



Istituto Superiore

CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

TRA

L'Istituto Superiore, d'ora in poi denominato "istituzione scolastica", con sede in, via, C.F., rappresentato dal Dirigente Scolastico, prof., nato a, il, codice fiscale

E

....., d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", con sede legale in Via, codice fiscale/P. IVA, rappresentato da, nato a il e domiciliato per la carica presso

PREMESSO CHE

- ai sensi dell'art. 1 D. Lgs. 77/05, l'alternanza scuola-lavoro costituisce una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, i percorsi di alternanza scuola lavoro, sono organicamente inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
- l'alternanza scuola-lavoro è soggetta all'applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n .81 e successive modifiche;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1.

DEFINIZIONE DELL'ASL

1. Il soggetto ospitante, su proposta dell'istituzione scolastica, si impegna ad accogliere in alternanza scuola lavoro, a titolo gratuito, presso le sue strutture n°..... allievi delle classiIndirizzo, al fine di agevolare le future scelte professionali degli studenti mediante la conoscenza e la sperimentazione di un ambito professionale e, per il perseguimento degli obiettivi specifici indicati nei Progetti formativi individuali di cui al successivo art. 2, di affiancare, per tramite il proprio personale, l'istituzione scolastica presso la sede della stessa nella realizzazione del Percorso di ASL.

2. Il percorso di Alternanza ha durata ed è svolto nell'arco temporale che è definito nei singoli Progetti formativi individuali redatti secondo lo schema fornito dal MIUR.

3. L'accoglimento degli studenti per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro.

4. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo studente in alternanza scuola lavoro è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.

5. L'accoglimento degli studenti minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.

Art. 2.

PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE

1. Per ciascun allievo beneficiario del percorso di alternanza inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione è predisposto un percorso formativo personalizzato coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi. Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento del percorso di alternanza scuola-lavoro sono definite dal Progetto Formativo Individuale sottoscritto dalle parti e dall'allievo e/o da chi ne esercita la patria potestà (se minorenne).

2. Il Progetto Formativo Individuale costituisce parte integrante e sostanziale della convenzione. Le parti si obbligano a garantire ad ogni allievo in ASL la formazione prevista nel progetto individuale, anche attraverso le funzioni di tutoraggio di cui al successivo art.3, ed, in particolare, la formazione in materia di salute e sicurezza secondo quanto stabilito al successivo art.6.

3. L'attività di formazione ed orientamento del percorso in alternanza scuola lavoro è congiuntamente progettata e verificata da un docente tutor interno, designato dall'istituzione scolastica e da un tutor formativo della struttura, indicato dal soggetto ospitante e di seguito denominato tutor formativo esterno.

Art. 3.

FUNZIONI DI TUTORAGGIO

1. Durante lo svolgimento le percorso di ASL le attività sono seguite e verificate da un tutor didattico-organizzativo e da un tutor aziendale, individuati nel progetto formativo individuale.

2. Il tutor didattico organizzativo è designato dal promotore, svolge funzioni di coordinamento didattico ed organizzativo, mantenendo e garantendo rapporti costanti tra promotore, studente in ASL ed ospitante.

3. Il tutor interno ed il tutor esterno condividono i seguenti compiti:

- ✓ predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare col tutor formativo esterno al fine dell'individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;
- ✓ controllo della frequenza e dell'attuazione del percorso formativo personalizzato;
- ✓ raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;
- ✓ elaborazione di un report sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe;
- ✓ verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor formativo esterno al docente tutor interno affinché quest'ultimo possa attivare le azioni necessarie.

4. Il tutor interno, designato dal promotore, svolge le seguenti funzioni:

- ✓ elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti

- coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);
- ✓ assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;
 - ✓ gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di alternanza scuola lavoro, rapportandosi con il tutor esterno;
 - ✓ monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
 - ✓ valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
 - ✓ promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da parte dello studente coinvolto;
 - ✓ informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell'eventuale riallineamento della classe;
 - ✓ assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

5. Il tutor aziendale è designato dall'azienda come stabilito dalle indicazioni ministeriali; svolge funzioni di affiancamento dello studente in ASL sul luogo di lavoro e di collaborazione con il soggetto promotore.

Nello specifico, il tutor formativo esterno svolge le seguenti funzioni:

- ✓ collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza di alternanza;
- ✓ favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;
- ✓ garantisce l'informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;
- ✓ pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
- ✓ coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza;
- ✓ fornisce all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo.

Art. 4

DIRITTI E OBBLIGHI DELLO STUDENTE IN ASL

1. Le parti concordano che lo studente durante lo svolgimento del percorso di ASL è obbligato a:

- ✓ svolgere le attività previste dal progetto individuale, osservando gli orari concordati e rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell'attività di Alternanza con l'attività lavorativa della struttura ospitante;
- ✓ rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ed in particolare l'articolazione oraria, i contenuti e l'effettiva frequenza alle attività formative erogate ai sensi del D.Lgs. 81/08, art. 20 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro";
- ✓ ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze in merito ai procedimenti amministrativi e ai processi organizzativi acquisiti durante lo svolgimento del percorso;
- ✓ seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze.

Art. 5

GARANZIE ASSICURATIVE

1. Gli studenti della scuola secondaria impegnati in ambito scolastico nei percorsi di alternanza scuola-lavoro ricevono la copertura assicurativa anche per i rischi legati a tale attività, assimilata a quella dei lavoratori presenti in azienda, ai sensi dell'art.1 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n.77 (Cfr circolare Inail 11/2016, n. 44).

2. L'istituzione scolastica assicura i beneficiari del percorso in alternanza scuola lavoro contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.

2. In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso, l'obbligo di effettuare le denunce di infortunio sul lavoro e di malattia professionale degli studenti impegnati in progetti di alternanza scuola-lavoro ricade sul dirigente scolastico. Conseguentemente, l'assicurato è tenuto a comunicare l'infortunio occorsogli – o a denunciare la malattia professionale – al suddetto soggetto.

3. Nel caso in cui l'assicurato dia notizia dell'infortunio o della malattia professionale esclusivamente al soggetto ospitante, quest'ultimo dovrà notificare al dirigente scolastico l'evento occorso allo studente al fine di assicurare la dovuta immediatezza alla comunicazione delle assenze per infortunio o per malattia professionale, consentendo al soggetto obbligato di effettuare le relative denunce entro i termini di legge (Cfr circolare Inail 10/2016 "Decreto legislativo 14 settembre 2015, n.151. Articolo 21, commi 1, lettere b), c), d), e), f), 2 e 3. Modifiche agli articoli 53, 54, 56, 139, 238, 251 d.p.r. 1124/1965").

4. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del D. Lgs. 81/2008 il soggetto promotore si fa carico dei seguenti obblighi:

- ✓ tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di alternanza;
- ✓ informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D. Lgs. 81/2008;
- ✓ designare un tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP);

Art. 6

MISURE IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

1. Preso atto che ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", gli allievi in ASL, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", le parti si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa ed in particolare:

- ✓ l'ente promotore è responsabile della formazione sulla sicurezza in base all'art. 37 D.Lgs.81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definiti dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n 221/CSR del 21.12.2011;
- ✓ la formazione generale è erogata dall'Istituto Superiore....., l'informazione-formazione specifica è erogata dal soggetto ospitante;
- ✓ il soggetto ospitante si impegna inoltre a: rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro, informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada al beneficiario/ai beneficiari, individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente ed adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).

Art. 7

COMUNICAZIONI E CONTROLLI

1. Il soggetto ospitante si impegna a:

- ✓ garantire ai beneficiari del percorso, per il tramite del tutor della struttura ospitante, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività di alternanza, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;
- ✓ consentire al tutor del soggetto promotore di contattare i beneficiari del percorso e il tutor della struttura ospitante per verificare l'andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;

2. Il soggetto promotore si fa carico di comunicare all'Ufficio scolastico Regionale X Ambito Territoriale di Siracusa la convenzione ed il Progetto formativo individuale ad essa allegato;

3. Entrambe le parti si impegnano a trasmettere all'Ufficio scolastico Regionale X Ambito Territoriale di Siracusa documentazioni e informazioni necessarie al monitoraggio dei percorsi di ASL attivati sulla base della Convenzione;

Art. 8

DURATA DELLA CONVENZIONE E RECESSO

1. La presente convenzione decorre dalla data sotto indicata e dura fino all'espletamento dell'esperienza definita da ciascun percorso formativo personalizzato presso il soggetto ospitante.

2. È in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante ed al soggetto promotore di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato.

3. Sono cause di recesso per ciascuna delle parti le seguenti fattispecie:

- ✓ nel caso il comportamento inadeguato dell'allievo in ASL sia tale da far venir meno le finalità del proprio progetto formativo;
- ✓ qualora il soggetto ospitante non rispetti i contenuti di uno dei progetto formativo o non consenta l'effettivo svolgimento dell'esperienza formativa di ASL.

4. Il recesso deve essere comunicato all'altra parte ed allo studente coinvolto mediante indirizzo in forma scritta e avrà effetto dalla data indicata dal soggetto ospitante.

Luogo e Data

Istituto Superiore

Il Dirigente Scolastico

Dott.